

INDICE

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 - Oggetto del Regolamento
- Art.2 - Obiettivi del Regolamento
- Art.3 - Ambito di applicazione del Regolamento
- Art.4 - Espletamento del servizio di polizia rurale
- Art.5 - Ordinanze
- Art.6 - Commissione agricoltura

CAPO SECONDO - DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA, PESCA

- Art.7- Disciplina dell'esercizio del pascolo
- Art.8 - Pascolo degli animali. Modalità
- Art.9 - Pascolo in ore notturne
- Art.10 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori
- Art.11- Attraversamento di abitato con animali
- Art.12- Divieto di ingresso nei fondi altrui
- Art.13- Esercizio di caccia e pesca

CAPO TERZO - IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE

- Art.14- Terreni liberi. Divieti
- Art.15- Irrigazione
- Art.16- Deflusso delle acque
- Art.17- Scarico nei fossi
- Art.18- Servitù di scarico
- Art.19- Spurgo di fossi e canali
- Art.20- Tombinatura di fossi e canali
- Art.21- Distanze per fossi, canali ed alberi
- Art.22- Abbeveratoi
- Art.23- Terreni per uso zootecnico
- Art.24.- Spargimenti sul suolo
- Art.25- Trasporto di letame e liquame
- Art.26- Divieto di scarico
- Art.27- Acque scorrenti in superficie
- Art.28- Pulizia dei canali
- Art.29- Depositi

CAPO QUARTO - CASE COLONICHE, LORO ANNESSI E RICOVERI PER ANIMALI

- Art.30- Disciplina
- Art.31- Difesa dall'umidità
- Art.32- Latrine
- Art.33- Dotazione idrica
- Art.34- Scolo delle acque
- Art.35- Allevamenti a carattere intensivo - Igiene dei ricoveri
- Art.36- Allevamenti a carattere familiare - Igiene dei ricoveri
- Art.37- Ricoveri per animali - Igiene della costruzione
- Art.38- Letamai, concimaie e pozzi neri. Norme di realizzazione
- Art.39- Abbeveratoi
- Art.40- Depositi di foraggi ed insilati

CAPO QUINTO - DELLA PROPRIETA' E DELLE PRATICHE AGRARIE

- Art.41- Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di rami protesi e radici
- Art.42- Manutenzione di strade interpoderali
- Art.43- Aratura dei terreni
- Art.44- Pulizia delle aree private e terreni non edificati
- Art.45- Circolazione dei mezzi agricoli sulle strade
- Art.46- Spigolature

CAPO SESTO - NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA FERTILITA' DEI TERRENI E LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE

Art.47- Definizione di siepe

Art.48- Eliminazione delle siepi

Art.49- Taglio delle siepi

Art.50- Eliminazione di erbe infestanti

Art.51- Manutenzione delle siepi

Art.52- Impianto di siepi

Art.53- Accensione di fuochi nelle campagne

Art 53 bis :Accensione di fuochi in occasione di manifestazioni

CAPO SETTIMO - VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

Art.54- Autorizzazione

Art.55- Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

CAPO OTTAVO - MALATTIA DELLE PIANTE. LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA. DIFESA DELLE PIANTE. IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI.

Art.56- Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria

Art.57- Cartelli per esche avvelenate

Art.58- Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti

Art.59- Modalità d'impiego degli antiparassitari

Art.60- Raccolta di piante o parti di piante e funghi

Art.61- Impiego di diserbanti

CAPO NONO - MALATTIE DEL BESTIAME

Art.62- Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

Art.63- Seppellimento di animali morti per malattie infettive

Art.64- Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

Art.65- Cani a guardia degli edifici rurali

Art.66- Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici aperti al pubblico

Art.67- Cani vaganti trovati senza museruola

Art.68- Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Art.69- Trasporto di animali

Art.70- Maltrattamento di animali

CAPO DECIMO - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art.71- Colture agrarie. Limitazioni

Art.71 Bis – Divieto di accampamento

CAPO UNDICESIMO - PENALITA'

Art.72- Sanzioni

Art.73- Rimessa in ripristino ed esecuzione d'ufficio

Art.74- Inottemperanza all'ordinanza

Art.75- Entrata in vigore del Regolamento

ALLEGATI:

- A) - riferimento art. 8 - Fac-simile di domanda per permesso preventivo da richiedere al Comune per il pascolo su terreni pubblici o di uso pubblico;
- B) – riferimento art. 8 - Fac-simile di stampato per il preventivo assenso del proprietario per il pascolo su terreno privato;
- C) –riferimento art. 10 - Fac-simile di stampato per la denuncia al Comune riguardante qualsiasi mutamento rispetto ai terreni di pascolo;
- D) – riferimento art. 48 - Fac-simile di stampato per la preventiva autorizzazione del Comune all'estirpazione delle siepi.
- E) – tabelle distanze dall'abitato per gli allevamenti di carattere intensivo

CAPO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio comunale di Forgaria nel Friuli.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, trovano applicazione tutte le altre norme dello Stato, della Regione, della Provincia nonché quelle comunali vigenti in materia e contenute in Regolamenti.

Per zona agricola del territorio comunale, si intende qualsiasi area del territorio comunale nella quale si svolga attività agricola indipendentemente dalla destinazione d'uso urbanistica.

Art. 2 - Obiettivi del Regolamento

Il presente Regolamento si propone di assicurare il corretto uso del territorio comunale nell'interesse generale della cultura e della tradizione agraria e della vita sociale nelle campagne.

Art. 3 - Ambito di applicazione del Regolamento

Le norme del presente Regolamento trovano applicazione in tutto il territorio comunale, a prescindere dalla qualificazione letterale e urbanistica delle sue zone.

Art. 4 - Espletamento del servizio di polizia rurale

Il Sindaco, o un Assessore delegato, sovrintende al Servizio di polizia rurale che viene svolto dall'Ufficio di Polizia Comunale, nonché dagli organi di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza esistenti nel territorio.

Tutti coloro che sono preposti a far rispettare il presente regolamento debbono sempre declinare le proprie generalità e, ogni qualvolta si renda necessario, esibire idoneo documento attestante la legittimazione all'esercizio delle funzioni.

Art. 5 – Ordinanze

In applicazione al presente Regolamento il Servizio ha facoltà di emettere Ordinanze.

Art. 6- Commissione agricoltura

Può essere costituita una commissione con funzioni di indirizzo e consultive alla quale partecipano l'Assessore all'Agricoltura in qualità di Presidente e l'Assessore all'Ambiente, ed indicativamente numero 7 componenti nominati dal Consiglio Comunale: due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze, tre designati dalle associazioni di categoria e scelti tra i tecnici ed imprenditori del settore, un rappresentante dei cacciatori nominato dal Direttore della riserva di caccia di diritto comunale.

CAPO SECONDO DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA, PESCA

Art. 7 - Disciplina dell'esercizio del Pascolo

I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

Art. 8- Pascolo degli animali. Modalità

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero tale da impedire sbandamenti o fughe che possano cagionare danni alle colture, molestia ai passanti o intralcio al traffico. Per il pascolo del bestiame di qualunque sorta su terreni pubblici o di uso pubblico necessita il preventivo permesso del Comune (Allegato A). Per il pascolo su fondi privati occorre il preventivo assenso del proprietario (Allegato B).

Art. 9 - Pascolo in ore notturne

Il pascolo notturno (dalle ore 20,00 alle ore 06.00) è permesso solo nei fondi chiusi da recinti, idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture e/o cose altrui.

Art. 10 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori

I pastori in transito hanno l'obbligo di comunicare al Comune, almeno 2 giorni prima del loro arrivo, l'occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo. E' fatto obbligo inoltre di denunciare, entro 24 ore, qualsiasi mutamento riguardante l'ubicazione dei terreni stessi (Allegato C).

Art. 11 - Attraversamento di abitato con animali

Nel percorrere le strade comunali o vicinali i conduttori di bestiame di qualsiasi specie dovranno tenere la massima cura onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori tra i cittadini e/o danneggiamento alle cose e dovranno occupare uno spazio, qualora possibile, non superiore ad 1/3 della carreggiata. Nelle vie e nelle piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art. 12 - Divieto di ingresso nei fondi altrui

E' vietato entrare nei fondi con colture in atto, salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciami di api o di animali domestici sfuggiti al proprietario.

Possono accedere e transitare nei fondi altrui le persone che abbiano avuto il permesso dal proprietario comportandosi peraltro in modo da arrecare il minor danno possibile ai beni e alle colture.

Qualora il conduttore di un fondo, in cui ci sia una coltura in atto, non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio e di caccia da parte dei cacciatori, deve sistemare e mantenere, per il periodo della coltivazione e fino alla raccolta dei prodotti, delle tabelle ben visibili lungo i confini recanti la scritta "Coltura in atto. Vietato l'accesso"(art.30 del T.U. 26.07.1939).

Ferme restando le disposizioni di cui al C.C. (art. 843, 2ª e 3º comma e art. 925), il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o privato senza autorizzazione scritta è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

Art.13 - Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e da regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e con regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

CAPO TERZO IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE

Art. 14 – Terreni liberi. Divieti

I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico d'immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.

Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, il Comune ne ordina la rimozione a cura e a spese del proprietario del fondo e/o di coloro i quali li abbiano eseguiti, se identificati.

Art. 15 - Irrigazione

L'irrigazione delle colture in terreni confinanti con le strade deve essere regolata in modo tale da non arrecare disturbo ai passanti.

L'attivazione di impianti irrigui in prossimità della sede stradale deve essere indicata con apposita segnaletica.

Sono vietate le irrigazioni di terreni contigui alle abitazioni quando da quelle derivi umidità ai muri delle abitazioni stesse.

I canali scorrenti in superficie ed in fregio alle abitazioni esistenti o previste dal Piano regolatore dovranno essere sistemati in maniera tale da evitare l'aumento di umidità delle stesse. Le opere eventualmente necessarie saranno ingiunte dal Comune e comunque da questo approvate sentito il competente Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S..

Art. 16 - Deflusso delle acque

E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche. I proprietari di terreni su cui defluiscano per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa

di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.

In tutti i casi, in cui il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad esempio da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario o il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente agli organi di cui all'art 4 del presente regolamento, per i successivi provvedimenti di competenza.

Quando il Comune accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.

Art.17 - Scarico nei fossi

E' vietato scaricare nei fossi delle strade comunali, vicinali ed interpoderali, acque di qualsiasi natura, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati o autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento.

Art.18 - Servitù di scarico

Lo scarico delle fognature private ed in certi casi della fognatura pubblica, consentite in fossi interpoderali, vengono disposte dal Comune.

A tutela dell'utilità e dell'igiene, i succitati scarichi sono soggetti alla manutenzione necessaria a cura e spese del Comune, il quale ne dà preavviso ai proprietari dei fondi interessati, che devono dare libero accesso alla loro proprietà e non devono porre impedimenti all'esecuzione dei lavori. Eventuali danni alle colture saranno risarciti.

I proprietari dei fondi sono tenuti a garantire il libero deflusso delle acque, nonché il ripristino del fosso di scarico nella configurazione originaria, qualora modificato.

Art.19 - Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo delle acque meteoriche e delle acque provenienti dai fondi superiori è fatto obbligo di provvedere costantemente all'espurgo di fossi e canali in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano il naturale deflusso delle acque con possibilità di arrecare danno ai fondi ed alle colture confinanti.

I fossi delle strade vicinali, private ed interpoderali non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura e a spese dei frontisti, e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza o inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.

Art. 20 - Tombinatura di fossi e canali

I proprietari di fossi e canali che intendono eseguire opere di tombinatura nei fronti di competenza, devono presentare apposita domanda al Comune il quale stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento.

Art. 21 - Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali lungo il confine, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale considerato.

Per lo scavo dei fossi o dei canali lungo i cigli delle strade, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno. La distanza a cui gli alberi ad alto fusto possono essere piantati dalla linea di confine è pari a tre metri (3 m.), mentre per gli alberi non considerati ad alto fusto, tale distanza potrà essere di un metro e mezzo (1,5 m.); per siepi, viti, arbusti, e piantagioni dovrà essere rispettato un arretramento di almeno 50 centimetri dal confine.

Le distanze anzidette non si debbono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad una altezza che non ecceda la sommità del muro.

I proprietari di alberi e siepi piantumati lungo le strade sono obbligati ad una potatura periodica anche in modo tale da non restringere la carreggiata e da non invadere i marciapiedi; sono obbligati altresì a recidere i rami delle piante che si protraggono oltre il ciglio stradale o sul marciapiede.

Art. 22 – Abbeveratoi e bacini idrici

La raccolta di acqua a scopo agricolo e a scopo di abbeverare gli animali che avvenga in appositi bacini artificiali o comunque in recipienti di capacità superiore a 5 mc. e con superficie libera eventualmente non inferiore a metri quadrati 2 deve essere autorizzata dal Comune che la

concederà quando risulti:

- a) che il fondo e le pareti sono impermeabili;
- b) che sia agevole lo svuotamento del serbatoio stesso;
- c) che sia attuabile l'impiego dei mezzi larvicidi e insetticidi qualora necessario
- d) che il bacino sia adeguatamente recintato al fine di evitare che persone ed animali possano finirci dentro

Art.23 - Terreni per uso zootecnico

Quando i terreni siano impiegati per uso di pascolo o di passaggio di animali da allevamento o quando sulle aree libere vengano collocate installazioni mobili per allevamenti tali che attraverso le deiezioni e gli scoli si abbia un inquinamento con materiale putrescibile o nauseabondo, oppure che dal terreno possa, per dilavamento con acque di pioggia, essere inquinato e infestato il terreno a valle, sarà cura dell'Amministrazione Comunale dettare le norme in base alle quali possa essere consentita l'utilizzazione predetta senza danni o molestia a terzi.

Per gli allevamenti allo stato brado dovrà essere richiesto il parere all' ASS; la superficie del fondo dovrà rispettare il D.L.vo 152/1999 e smi.

Art. 24 - Spargimenti sul suolo

- 1) Per quanto riguarda l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento si farà riferimento al Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 "criteri e norme tecniche generali per la disciplina Regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152"

Lo spargimento del liquame sul suolo agricolo è soggetto ad autorizzazione comunale da rilasciarsi previa domanda dell'interessato così come previsto dal D. Lgs. n.152/99 e s.m.i. ;

- 2) La domanda deve essere redatta in carta semplice e dovrà indicare i periodi nei quali si effettuerà lo spargimento ed i luoghi interessati. Alla domanda dovrà essere allegata una scheda tecnica dimostrante il numero dei capi allevati ed il catastino aziendale ;
- 3) E' consentito lo spargimento di deiezioni di animali non sottoposte a pretrattamenti, liquide e solide, purchè corrispondenti ad un carico non superiore a 40 quintali per ettaro di peso vivo di bestiame, o ad un carico di inquinanti equivalente in caso di liquami sottoposti a processo fermentativo, solo i terreni di proprietà o disponibili per contratto d'uso ;
-non è possibile l'utilizzo agronomico senza idonea maturazione degli effluenti zootecnici tramite un periodo adeguato di stoccaggio od altro trattamento, come previsto nel D.M. del 19.04.99 "approvazione del codice di buona pratica agricola" e dal D.M. 7 aprile 2006 "criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell' utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all' art. 38 del D.L. 11 maggio 1999, n. 152"
- 4) Lo spargimento del suolo non è consentito su terreni con coltivazioni in atto destinate, direttamente o senza processi di trattamento dei prodotti, alla alimentazione umana.
- 5) Nelle vicinanze dei centri abitati ad una distanza non inferiore a 30 mt. dalle abitazioni sono di regola vietati lanci durante la distribuzione delle deiezioni per evitare la diffusione degli odori, in ogni caso lo spargimento degli affluenti zootecnici non deve causare emissioni molestie all'abitato; nel caso queste si dovessero verificare potranno essere date prescrizioni ulteriori riguardo all'orario e alle tecniche di spargimento,mentre è obbligo, compatibilmente con le tipologie colturali e prati stabili e della tipologia del terreno, l'impiego di attrezzature per l'interramento delle deiezioni che oltre a migliorare l'efficacia delle concimazioni, eliminare gradatamente la diffusione degli odori o altre tecniche significativamente efficaci nella riduzione delle emissioni e che per gli effluenti palabili (letami e materiali assimilabili) l'aratura deve avvenire entro 24 ore dallo spargimento.

Dovrà essere tenuto un rispetto dalle strade di non meno di mt. 2.00 per l'area soggetta a spargimento.

Distanze inferiori potranno essere effettuate solo su autorizzazioni scritte dai proprietari delle abitazioni confinanti ;

- 6) E' opportuno evitare lo spargimento nei periodi in cui le precipitazioni atmosferiche sono notevoli soprattutto sui terreni con forte permeabilità, od in presenza di una falda idrica poco profonda, od in vicinanza di pozzi e nel periodo di forte vento ed in giornate particolarmente

afose ;

- 7) Lo spargimento del liquame e degli effluenti palabili (letami e materiali assimilabili) nel periodo compreso tra Maggio e Settembre, tali operazioni dovranno essere effettuate entro le ore 11.00 e dopo le ore 16.00, in ogni caso lo spargimento degli effluenti zootecnici non deve causare molestie all'abitato; nel caso queste si dovessero verificare potranno essere date prescrizioni ulteriori riguardo all'orario ed alle tecniche di spargimento qualora le macchine di distribuzione siano dotate di appositi interratori o per gli effluenti palabili l'incorporazione mediante aratura nel terreno avvenga il più presto possibile, ma almeno entro 12 ore (e 4 ore se vicino a centri abitati) è possibile derogare a certi orari sopra indicati.

La vuotatura delle concimaie e delle vasche di raccolta liquami e la movimentazione degli effluenti zootecnici nelle vicinanze dell'abitato saranno consentiti qualora non diano luogo a molestie per il vicinato.

E' vietato inoltre durante il periodo invernale lo spargimento dei liquami su fondi ricoperti da neve e ghiaccio.

- 8) E' fatto obbligo a chi effettua lo spargimento dei liquami di provvedere, tempestivamente, alla pulizia della sede stradale che risulta imbrattata di materiali o terra ;
- 9) Tutte le trasgressioni al presente regolamento ove non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, saranno punite dal Sindaco con proprio provvedimento a seguito di accertamento diretto o su segnalazione degli operatori comunali o messi comunali, che per le loro mansioni operano all'esterno della sede Municipale. In tutti i casi di recidiva alla trasgressione del presente regolamento è previsto il pagamento della sanzione pecuniaria massima prevista per ogni singola violazione calcolata nella misura doppia ;
- 10) Il Sindaco ingiungerà la rimozione di ogni scarico abusivo di liquami e la bonifica dei luoghi, secondo gli indirizzi forniti dal Settore Igiene Pubblica ed in caso di inadempienza provvederà d'ufficio a spese del proprietario.

Art. 25 - Trasporto di letame e liquame

Il trasporto di letame e liquame, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche o private, deve avvenire con mezzi di trasporto adatti allo scopo, per evitare qualsiasi perdita di prodotto lungo il tragitto.

Il trasporto dei liquami estratti dalle concimaie e dalle vasche di raccolta dei liquami all'interno dell'abitato saranno consentiti qualora non diano luogo a molestie per il vicinato.

Art. 26 - Divieto di scarico

Anche le aree non utilizzate per colture o per le attività descritte nei precedenti articoli, debbono essere controllate in modo da evitare lo scarico abusivo di rottami, macerie e materiale putrescibile, nonché di residui industriali in quanto da tali scarichi possono derivare molestie e danno ai cittadini e rischi di inquinamenti.

Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, il Comune ne ordina la rimozione a cura e a spese del proprietario del fondo e/o di coloro i quali li abbiano eseguiti, se identificati.

Art. 27 - Acque scorrenti in superficie

Le acque meteoriche precipitate su terreni scoperti o non rapidamente assorbite devono essere allontanate mediante adatte opere di convogliamento fino ad un recapito naturale idoneo a riceverle.

Qualora a causa della pendenza vi sia impossibilità accertata allo scolo naturale delle acque verso valle dovrà essere impiantato nel punto più declive del terreno un pozzo di raccolta da svuotarsi con mezzi meccanici o con un'opportuna rete di drenaggio sotterraneo o con altro eventuale mezzo.

Art. 28 - Pulizia dei canali

Le rive dei canali, quando siano erbose, dovranno essere mantenute sgombre da eccessiva vegetazione; il fondo dei canali dovrà essere, periodicamente o comunque quando sia ordinato dal Comune, pulito dal materiale fangoso o putrescibile e da quanto altro disturbi lo scolo delle acque e possa dar luogo a ristagni e fatti putrefattivi.

Art. 29 - Depositi

E' vietato, senza l'autorizzazione comunale, realizzare sulle strade comunali opere e depositi, anche temporanei, compresi gli accessori e le pertinenze.

CAPO QUARTO CASE COLONICHE E LORO ANNESSI - RICOVERI PER ANIMALI

Art. 30- Disciplina

Le case coloniche, a meno che non sia diversamente disposto nel corso del presente capo, sono soggette a tutte le norme relative alle comuni case di abitazione.

I muri divisorii, i pavimenti ed i solai di tutti i locali nei quali si compiono manipolazioni od operazioni agricole dalle quali può venire alterata l'aria delle abitazioni (ad es. le tinaie), quando queste formano corpo con esse, devono essere impermeabili.

Art.31- Difesa dall'umidità

A qualunque uso siano destinati, gli ambienti abitati al piano terreno debbono avere sempre un livello superiore di almeno cm.15 a quello del terreno circostante, e di m. 1 almeno sul livello più alto cui possono giungere i corsi d'acqua vicini alla casa. In mancanza di cantine i vespai areati dello spessore di almeno cm.20 devono essere costruiti con un sottofondo di scorie, ghiaia, ecc. e con materiali atti ad assicurare la impermeabilità e la difesa dell'umidità.

Art. 32 - Latrine

Le condutture ed i fognoli devono essere mantenuti in condizioni igieniche soddisfacenti.

Le materie fecali delle latrine non possono essere immesse che in vasche imhoff che debbono soddisfare alle prescrizioni del presente Regolamento e di altri Regolamenti Comunali e della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4.02.1977 e D.lgs. n. 152/1999.

Sono proibite le latrine nei cortili.

Art. 33 - Dotazione idrica

Ogni casa deve avere una sufficiente dotazione di acqua riconosciuta potabile tramite periodici accertamenti batteriologici e/o chimici.

Art. 34 - Scolo delle acque

I cortili, le vie, gli orti, le aree annesse alle case rurali debbono avere uno scolo delle acque sufficiente ad evitare impaludamenti.

Art. 35 – ALLEVAMENTI A CARATTERE INTENSIVO - Igiene dei ricoveri.

La costruzione di ricoveri per animali, allevati a scopo di vendita o di commercio dei loro prodotti derivati, è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S.- Servizio Igiene e Sanità per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio Veterinario per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

L'autorizzazione deve indicare la/le specie allevate e la capienza massima.

Qualora si tratti di:

- allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
 - allevamenti industriali o commerciali che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
 - canili gestiti da enti pubblici o privati a scopo di commercio, ricovero od addestramento;
 - allevamenti di animali da pelliccia e/o di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;
- l'autorizzazione è subordinata al Nulla Osta previsto dall'art. 24 del DPR 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria).

I ricoveri per animali, fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del DPR 303/56, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, in buono stato di costruzione, intonacati ed imbiancati almeno una volta all'anno, dotati di acqua potabile e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni. Devono essere altresì facilmente pulibili, lavabili e disinfettabili; a tale scopo i locali dovranno essere dotati di idonee prese d'acqua.

Per quanto riguarda i fabbisogni di spazio per gli animali allevati si fa riferimento alle eventuali normative specifiche e, in mancanza di queste, si stabiliscono i seguenti parametri:

- altezza minima dei ricoveri : 3 m.
- dimensioni atte ad assicurare un minimo di 20 mc di aria per capo bovino o bovino equivalente

(1 Bovino=1 Bufalino=1 Equino=3 Vitelli o annutoli o puledri=7 ovini o caprini=50 Tacchini o oche=100 Polli o altre specie avicole=100 Conigli).

Per quanto riguarda i fabbisogni minimi per gli allevamenti di animali selvatici, esotici ed invertebrati (elicicoltura, lombricoltura e vermicoltura) si rimanda alle normative specifiche ed ai pareri rilasciati di volta in volta.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non intaccato da sterco o da altre materie.

Gli ovini ed i caprini possono essere tenuti insieme ai bovini e bufalini solo se aventi lo stesso livello sanitario.

E' vietato tenere il pollaio o altri animali da cortile nelle stalle.

I recinti degli allevamenti allo stato brado devono avere di norma, una distanza minima pari a 50 m. dalla zona residenziale; il numero di capi ammissibili è stabilito dal D.Lgs. 152/99 art. 28 in base alla superficie a disposizione. Qualora il numero dei capi sia inferiore a quello individuato nella prima riga della tabella allegata al presente Regolamento, la distanza sarà valutata caso per caso.

L'eventuale lettiera o le deiezioni dovranno essere asportate al fine di evitare emanazioni di odori molesti.

I recinti all'aperto, per il ricovero anche temporaneo, quando non dotati di pavimentazione impermeabile con convogliamento dei liquami in idonee vasche di raccolta, devono essere sistemati in maniera tale da evitare il ristagno dei liquami stessi e non essere fonte di inquinamento ambientale.

Non appartengono a questa tipologia i recinti all'aperto adibiti a pascolo per gli animali, per i quali verrà stabilita di volta in volta una capienza massima.

Art. 36– ALLEVAMENTI A CARATTERE FAMILIARE - Igiene dei ricoveri.

I ricoveri per animali allevati per autoconsumo, integrazione al reddito familiare, diporto, ornamento ed ai fini di difesa ed utilità quali: conigliere fino a 50 capi, pollai fino a 50 capi, apiari, porcilaie fino a 5 capi adulti, box cani e gatti, stalle di bovini ed equini fino a 2 capi, ricoveri per ovi-caprini fino a 5 capi, non sono soggetti ad autorizzazione.

Il proprietario di tali animali è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio la loro presenza indicandone la specie ed il numero.

In ogni caso tali ricoveri, fatte salve norme specifiche, dovranno essere costruiti e sistemati in modo tale da:

- consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione
- mantenere, per le nuove costruzioni, una distanza minima di m. 10 dalla strada e m. 20 dalle abitazioni di terzi
- evitare il ristagno delle deiezioni
- essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati
- se si tratta di porcili, realizzare la pavimentazione ben connessa, impermeabile ed inclinata per favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta.
- se si tratta di stalle per bovini, equini ed ovi-caprini, essere provvisti di concimaia situata in modo tale da non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniori.

I porcili contenenti fino a 5 capi adulti da destinarsi ad uso familiare non possono essere costruiti se non in muratura ed a una distanza minima di m. 20 dalle abitazioni e dalle strade; devono avere aperture sufficienti al ricambio dell'aria, mangiatoie e pavimenti ben connessi costruiti con materiale impermeabile e dotati di presa d'acqua.

Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto ed unito alle pareti attraverso angoli arrotondati.

Il pozzetto deve essere costruito in base alle norme prescritte per i pozzi neri.

Fatta esclusione per le preesistenze è vietata la costruzione di nuovi porcili nelle zone definite A – B – C – H - D - nel vigente strumento urbanistico comunale.

Tali ricoveri per animali devono essere distaccati dalla casa di almeno 6 metri; debbono essere aerati e tenuti puliti.

Riguardo alle preesistenze entro le zone residenziali, sarà ammesso solo un numero di capi limitato all'uso familiare non superiore a 15, solo polli e conigli, e comunque ad una distanza non inferiore ai mt. 6 dalle abitazioni di terzi, in ogni caso gli allevamenti preesistenti non devono causare inconvenienti igienico sanitari dovuti ad emissioni di odori molesti o infestazioni di insetti.

Anche i forni, gli essiccatoi e gli altri annessi rurali devono essere distaccati dalla casa colonica.

Art. 37– Ricoveri per animali. Igiene della costruzione

I ricoveri per animali di nuova costruzione devono avere sempre un'altezza media non inferiore a metri 3 e dimensioni tali da assicurare almeno mc.10 di aria per ciascun capo di bestiame minuto e

mc.20 per ogni capo di bestiame grosso. Devono inoltre essere provvisti di ampie porte e finestre per il rinnovamento dell'aria. I pavimenti e le mangiatoie devono essere impermeabili e le rastrelliere devono essere metalliche. Anche le cunette di scolo delle urine devono essere impermeabili e finire in apposita vasca a tenuta collocata fuori dalla stalla. E' assolutamente vietato l'impiego, come lettiera, del materiale di pagliericci usati.

I ricoveri per animali ed i fienili debbono essere indipendenti dalla casa colonica. Quando ciò non sia possibile, i ricoveri stessi non possono comunicare direttamente con gli ambienti di abitazione, e non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni se non a distanza di almeno metri 10 in linea orizzontale per quelli di nuova costruzione ed almeno sei metri per quelli esistenti.

I ricoveri non devono essere collocati sotto ambienti abitabili.

Art. 38 – Letamai, concimaie e pozzi neri. Norme di realizzazione

Per quanto riguarda i trattamenti degli effluenti zootecnici e le modalità di stoccaggio degli stessi si farà riferimento agli artt. 6, 7 e 8 del D.M. 7 aprile 2006 “criteri e norme tecniche generali per la disciplina Regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all' art. 38 del D.L. 11 maggio 1999, n. 152.

Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di letamai. Questi debbono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili; devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi.

I letamai, le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in generale tutti i depositi di materie di rifiuto devono essere posti ad almeno 25 metri dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile e comunque a valle dello stesso.

Le concimaie dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

- a) consentire un'autonomia di stoccaggio di sei mesi delle deiezioni della stalla;
- b) avere un muretto perimetrale di altezza non inferiore a cm.30;
- c) essere dotate di una platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile, per il convogliamento del liquame in una vasca a perfetta tenuta con dimensioni minime di un metro cubo per ogni capo di bestiame e comunque non inferiore ad un volume pari a: superficie concimaia per 0.3.

Art. 39 - Abbeveratoi

Gli abbeveratoi debbono essere posti a debita distanza dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua e devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e tenuti costantemente puliti.

Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento.

Gli abbeveratoi non devono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto di presa dell'acqua utilizzata per l'uso domestico.

E' fatto divieto di lavare in essi il bucato e di immergervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Art. 40 – Depositi di foraggi ed insilati

I depositi di foraggi ed insilati devono distare almeno 10 metri dalle civili abitazione di proprietà ed almeno 30 metri dalle abitazioni di terzi.

Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi.

I copertoni talvolta utilizzati per l'ancoraggio delle coperture di fienili e/o insilati devono essere periodicamente svuotati o adeguatamente forati al fine di evitare qualsiasi ristagno di acqua al proprio interno per impedire la proliferazione di insetti molesti.

CAPO QUINTO DELLA PROPRIETA' E DELLE PRATICHE AGRARIE

Art.41 - Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di rami protesi e radici

Per l'impianto di alberi e siepi presso il confine di proprietà si osservano le disposizioni del Codice Civile.

I proprietari dei fondi sono tenuti a tenere regulate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la altrui proprietà e le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale.

I proprietari di alberi ad alto fusto, in particolare quelli ubicati su terreni in pendenza e in

prossimità di altrui proprietà pubbliche o private, sono obbligati a mantenere dette piante in condizioni di sicurezza nell'eventualità di forti precipitazioni atmosferiche e cedimenti del terreno. Devono inoltre attuare, su indicazione della Stazione Forestale competente per territorio, gli interventi reputati necessari per ridurre la potenzialità che si originino pericolosi schianti al suolo o movimenti franosi più o meno estesi. La suddetta indicazione, derivante da conoscenze selvicolturali e geologiche, deve intendersi vincolante nei confronti del proprietario.

Art.42 - Manutenzione di strade interpoderali

Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta o un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.

Art.43 - Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, ad uso pubblico o vicinali non possono arare i loro fondi in adiacenza delle strade e/o dei fossi, ma devono formare lungo di esse una regolare capezzagna di larghezza minima di m.3 qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada od al fosso ciò al fine di poter eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade o fossi; e di larghezza minima di m.1 nei casi di aratura parallela alla strada.

Art.44 - Pulizia delle aree private e terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti, le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguite con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. E' fatto obbligo conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo all'esecuzione dello sfalcio dell'erba nei mesi da maggio a settembre (a titolo esemplificativo: almeno tre sfalci nel periodo estivo e rispettivamente uno entro la fine del mese di maggio, uno entro il 15 luglio ed uno entro il 15 settembre) al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc.

In caso di inadempienza, il Comune con propria ordinanza, intima la pulizia delle aree o dei fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o ai conduttori.

I proprietari di fabbricati abbandonati o in disuso, sede di colonie di colombi o di uccelli selvatici devono provvedere alla pulizia e alla disinfezione dei locali e procedere alla chiusura di eventuali aperture con reti anti-passero per evitare nuove colonizzazioni.

I proprietari di fabbricati abbandonati o in disuso devono evitare che l'incuria porti quei luoghi a diventare sede di ratti o animali selvatici.

Art.45 - Circolazione dei mezzi sulle strade

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare su strade comunali, vicinali o interpoderali o in altri luoghi pubblici e non, lasci cadere al suolo sabbia, ghiaia, terra o altro materiale in modo da imbrattare o ingombrare, è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, allo sgombrò e alla pulizia dell'area interessata.

Art.46 - Spigolature

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente dal raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al presente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

CAPO SESTO

NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA FERTILITA' DEI TERRENI E LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE

Art.47 - Definizione di siepe

E' così definita una fascia continua, di larghezza variabile, occupata da vegetazione composta da essenze arboree ed arbustive, usata quale filare frangivento di larghezza inferiore a m.10 con funzione di linea di confine tra terreni. Sono escluse dalla presente norma le siepi di sempreverdi

usate come confine in ambito urbano;

Art.48 - Eliminazione delle siepi e delle zone boscate

E' vietato procedere all'estirpazione delle siepi e degli alberi usati quali filari frangivento posti a confine di terreni rurali senza la preventiva autorizzazione comunale (Allegato D).

Art.49 - Taglio delle siepi

Per il taglio di piante ad alto fusto in zone boschive per una quantità superiore a dieci tonellate è necessaria la comunicazione alla Stazione Forestale competente per territorio.

Art.50 - Eliminazione di erbe infestanti

E' altresì vietata, in prossimità delle siepi, la pratica dell'eliminazione delle erbe e degli arbusti infestanti tramite il fuoco.

Art.51 - Manutenzione delle siepi

E' fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla manutenzione e cura periodica delle siepi e delle zone boscate in genere, in modo da eliminare erbe ed arbusti infestanti dannosi alle essenze arboree più pregiate costituenti le siepi stesse nel rispetto dell'art. 52.

Art.52 - Impianto di siepi e di piante

Qualora i proprietari dei fondi adiacenti alle strade Vicinali e Comunali intendano provvedere all'impianto di siepi, dovranno formarle con l'utilizzo di essenze locali o naturalizzate.

Le operazioni di impianto dovranno essere effettuate entro un anno dalla data della comunicazione di intenzione d'impianto.

Art.53 - Accensione di fuochi nelle campagne

In tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuti.

E' permessa l'accensione di fuochi per lo smaltimento della sterpaglia, dei residui della potatura, dei residui della manutenzione e taglio delle siepi, dei residui colturali purchè venga effettuata ad almeno 20 mt. dalle abitazioni, avendo cura che il materiale sia convenientemente essiccato in modo da evitare eccessivo fumo e/o che lo stesso, a seguito del vento, sia trasportato verso le abitazioni o le strade statali, provinciali e comunali.

Chi accende il fuoco deve assistervi fino a quando non sia completamente spento. Deve inoltre osservare le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne, contenute in leggi nazionali, e regionali e nelle ordinanze di attuazione per l'accensione dei fuochi fuori dal centro abitato, dalle zone industriali e dai terreni soggetti a colture agrarie, erbacee, legnose ed a lavorazioni annuali e sempre che le stesse zone non si trovino in vicinanza di zone boschive, è obbligatorio dare comunicazione per le suddette accensioni alla Stazione Forestale competente per territorio, ai sensi della L.R. n°08/1977 (e seg.modif. ed integrazioni). Per quanto riguarda l'accensione di fuochi in centro abitato o comunque nelle zone non di competenza forestale è obbligatorio ottenere l'autorizzazione comunale compilando l'apposita domanda reperibile presso gli Uffici della Polizia Municipale.

Art 53 bis : Se per particolari manifestazioni si darà luogo all'accensione di fuochi di particolare entità (ad es. i falò epifanici), all'esplosione di fuochi d'artificio e quant'altro disciplinato dall'art. 57 del T.U.L.P.S. n°773/1931 e dall'art.703 del Codice Penale, è obbligatorio farne richiesta al Comune di Forgaria nel Friuli quale autorità Locale di Pubblica Sicurezza specificando che gli stessi dovranno trovarsi ad almeno metri 20 dai fabbricati.

Rimane invariata per quanto riguarda la Legge reg. sugli incendi boschivi la richiesta di autorizzazione anche alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia- Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna- ISPETTORATO RIPARTIMENTALE FORESTE – UDINE- per il tramite della Stazione Forestale competente per territorio.

CAPO SETTIMO VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

Art.54 - Autorizzazione

I produttori agricoli, che intendono vendere al minuto prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o per allevamento sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui al D.L. 18 maggio 2001 n. 228 e ad osservare le vigenti disposizioni in materia, di igiene e sanità.

Art.55 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, delle parti di piante o di sementi destinati alla coltivazione a coloro che non siano muniti di apposita autorizzazione.

CAPO OTTAVO MALATTIE DELLE PIANTE. LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA. DIFESA DELLE PIANTE. IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI.

Art.56 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria.

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, di insetti, o di altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alla Legge 18.06.1931, n.987 e successive modificazioni contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche; il Comune collaborerà altresì con l'Amministrazione Provinciale nella lotta guidata.

b) salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18.06.1931, n.987 e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.06.1933, n.1700, e modificate con R.D. 02.12.1937, n.2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coltivatori ed ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, e di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che vengano all'uopo indicati.

Art.57 - Cartelli per esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze in esse contenute possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

Art. 58 - Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti agricoli

La Legge Regionale del 29.03.1988 n. 16 vieta di effettuare trattamenti con fitofarmaci insetticidi, acaricidi, diserbanti e anticrittogamici alle colture, sia legnose sia erbacee durante il periodo della fioritura (dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi) al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti impollinatori.

I prodotti fitosanitari in base alla classificazione comunitaria sono suddivisi in molto tossici e tossici-nocivi e altri prodotti non classificabili come tali.

L'acquisto e l'utilizzo dei prodotti molto tossici e nocivi è subordinato al possesso del "patentino" secondo quanto previsto dagli artt. 25 - 26 - 27 del D.P.R. n. 290/2001.

Il titolare del "patentino" e più in generale l'utilizzatore dei prodotti appartenenti a tutte le classi sopra citate è responsabile del trasporto, della conservazione e del loro corretto utilizzo.

E' severamente proibito scaricare gli eventuali residui di prodotti nonché le acque di lavaggio delle botti usate per i trattamenti, in canali, fossi, risorgive od altri analoghi luoghi, poiché i prodotti succitati possono arrecare danni a colture, animali, falde acquifere, flora spontanea, ecc. .

Art. 59 – Modalità d’impiego degli antiparassitari

Nel corso del trattamento con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) si deve evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

All’interno dei centri abitati, è vietato l’uso dei prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici e nocivi, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.

L’erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 30 m. da abitazioni, edifici e luoghi pubblici con le relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con prodotti non classificati come molto tossici, tossici e nocivi, prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, in assenza di vento, solo con l’impiego della lancia a mano nei vigneti e frutteti, e delle irroratrici a barra nelle colture a terra (mais, soia, ecc).

La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all’abitato. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l’utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari purchè il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora se ne ravvisi il rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto. E’ vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori e delle attrezzature in prossimità di corsi d’acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.

Art.60- Raccolta di piante o parti di piante e funghi

La raccolta di piante medicinali, aromatiche e da profumo di cui alla Legge 06.01.1931, n.99, comprese nell’elenco approvato a norma del R.D. 26.05.1931, n.772 e successive modifiche, è permessa solo ai raccoglitori muniti della “carta di autorizzazione” rilasciata dal Comune e limitatamente alla qualità di piante, alle epoche, e secondo le modalità specificata nella carta stessa.

La raccolta di alcuni fiori spontanei, di piante o parti di piante per uso gastronomico e di funghi, è regolata da apposita Legge Regionale.

Art.61 - Impiego di diserbanti

E’ fatto divieto di eliminare la vegetazione erbacea ed arbustiva sulle sponde di fossi e canali, in presenza di acqua, tramite prodotti diserbanti.

E’ fatto obbligo di procedere alle irrorazioni con fitofarmaci, antiparassitari, diserbanti, evitando pericolosi fenomeni di deriva.

CAPO NONO MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 62 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

I proprietari ed i detentori di animali, sono obbligati a denunciare al Comune ed all’A.S.S. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo.

I proprietari e i possessori di animali, colpiti da malattie infettive o diffuse o sospetti di esserlo, prima ancora dell’intervento dell’Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l’obbligo di:

a) isolare gli animali ammalati e quelli morti evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d’acqua;

b) non spostare dall’azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale, che possa costituire veicolo di contagio, prima che vengano date le disposizioni da parte del Servizio Veterinario dell’A.S.S. Competente.

I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall’Autorità Sanitaria.

Art.63 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive

L’interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, può essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 08 febbraio 1954 n.320 e successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente con provvedimento comunale su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica.

Art.64 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive.

Art.65 - Cani a guardia di edifici rurali

Ai cani da guardia degli edifici rurali, posti in prossimità delle strade, dovrà venire impedito il libero accesso ad esse.

Art.66 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico

I proprietari di cani dovranno per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico condurre l'animale legato al guinzaglio. È vietato lasciar vagare in luogo pubblico il proprio cane; se lo stesso scappa, il proprietario dovrà immediatamente cercare di recuperarlo dandone tempestiva comunicazione al servizio di Polizia Municipale". Ai cani ritenuti pericolosi dallo stesso proprietario o ritenuti aggressivi come da elenco predisposto nell'Ordinanza del 03/10/2005 del Ministero della Salute, dovrà oltre al guinzaglio essere anche indossata la museruola.

I cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto devono essere muniti di museruola e guinzaglio.

Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola: i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia; i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando vengano utilizzati per servizio.

E' fatto divieto ai possessori di cani di far lordare i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole, ecc., con gli escrementi degli animali stessi; se del caso, dovranno provvedere tramite idonea pulizia.

Art.67 - Cani vaganti trovati senza museruola

I cani vaganti nel territorio comunale devono essere catturati e custoditi a norma di legge.

I possessori dei cani, di cui al precedente comma, sono comunque tenuti a rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia.

Art.68 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

Art.69 - Trasporto di animali

Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati e ampi per non arrecare danno o inutile sofferenza.

La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme ai requisiti sanciti dall'art.37 del Regolamento di Polizia Veterinaria n.320 del 08.02.1954 e delle altre norme vigenti in materia.

Art.70 - Maltrattamento di animali

Il Servizio di Polizia municipale che venga a conoscenza di maltrattamenti di animali, nei modi previsti dall'art.727 del C.P., provvede a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

CAPO DECIMO

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art.71 - Colture agrarie. Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Comune avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 71 bis su tutto il territorio comunale vige il divieto di accampamento per autocaravan, roulotte,

carri abitazione, case mobili o similari ad uso abitativo provvisorio o temporaneo.
Vige il divieto assoluto di sosta e accampamento per i nomadi (senza fissa dimora). Agli stessi verrà emessa ordinanza immediata di sgombero.

CAPO UNDICESIMO PENALITA'

Art.72 - Sanzioni

La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento avviene secondo quanto stabilito dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, in particolare dagli artt. 8 e 8 bis e con i criteri di cui all'art. 11

Quando la specifica legge di settore non disponga altrimenti, le violazioni delle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa così commisurata, ai sensi dell'art.2 del Regolam. Comunale per l'applicazione delle sanzioni (delib.C.C. n°25/2001) e all'art.7 della L.R.01/84 (applic.sanz.amminis.region.)in riferimento all'art.16 della L.689/81 si applica le sanzioni con la somma da pagare pari al doppio del minimo:

- a) per la violazione delle norme contenute negli artt. da 7 a 13 del Capo II – Disciplina di pascolo, caccia e pesca, da €25,00 a €250,00;
- b) per la violazione delle norme contenute negli artt. da 14 a 29 del Capo III – Igiene del suolo e delle acque, da €30,00 a €300,00;
- c) per la violazione delle norme contenute negli artt. da 30 a 40 del Capo IV – Case coloniche, loro annessi e ricoveri per animali, da €30,00 a €300,00;
- d) per la violazione delle norme contenute negli artt. da 41 a 46 del Capo V – Della proprietà e delle pratiche agrarie, da €25,00 a €250,00;
- e) per la violazione delle norme contenute negli artt. da 47 a 53 bis del Capo VI – Norme per la conservazione della fertilità dei terreni e la salvaguardia del paesaggio rurale, da €25,00 a €250,00;
- f) per la violazione delle norme contenute negli artt. 54 e 55 del Capo VII – Vendita prodotti agricoli, da €25,00 a €250,00;
- g) per la violazione delle norme contenute negli artt. da 56 a 61 del Capo VIII – Malattia delle piante, lotta contro insetti e animali nocivi all'agricoltura, difesa delle piante, impiego di pesticidi e fitofarmaci, da €25,00 a €250,00;
- h) per la violazione delle norme contenute negli artt. da 62 a 70 del Capo IX – Malattie del bestiame, da €50,00 a €500,00;
- h bis) artt. 66 e 67 da €15,00 a €150,00;
- i) per la violazione delle norme contenuti negli artt. 71 e 71 bis del Capo X – Rispetto della sicurezza e della tranquillità altrui, da €25,00 a €250,00;

Art.73- Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Comune può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art.74 – Inottemperanza all'ordinanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze comunali, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da Euro 154,94 a Euro 774,68;

Art.75 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della delibera che lo approva ai sensi della vigente normativa.

L'Amministrazione Comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione della Giunta Comunale, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni ed oblazioni a carico dei trasgressori della presente normativa.

Sono abrogati il precedente Regolamento in materia e tutte le altre disposizioni degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto od incompatibili.

Oggetto: Regolamento di Polizia Rurale – articolo 8.

Richiesta di autorizzazione per il pascolo su terreni pubblici o di uso pubblico.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ e residente a _____ in qualità di
proprietario e / o di _____ del gregge costituito dai seguenti animali:

n° _____
n° _____
n° _____
n° _____
n° _____
n° _____

chiede l’autorizzazione ad effettuare il pascolo dei sopraelencati animali nei terreni pubblici o di
uso pubblico contraddistinti al:

Foglio _____ mappale _____ -

Foglio _____ mappale _____ -

Foglio _____ mappale _____ -

a decorre dalla data del _____ sino alla data del _____.

li _____

Firma: _____

-Allegato B) – riferimento all'art. 8

Oggetto: Regolamento di Polizia Rurale – articolo 8.
Autorizzazione per il pascolo su terreni privati

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ e residente a _____ in qualità di
proprietario e / o conduttore di terreni agricoli in Comune di _____
contraddistinti al:
Foglio _____ mappale _____ -
Foglio _____ mappale _____ -
Foglio _____ mappale _____ -

A U T O R I Z Z A

con la presente il Sig. _____ nato a
_____ il _____ residente a
_____, ad effettuare il pascolo del gregge costituito dai seguenti

animali:

n° _____
n° _____
n° _____
n° _____
n° _____
n° _____

a decorre dalla data del _____ sino alla data del _____
_____.

li _____

Firma: _____

- Allegato C) – riferimento all'art. 10

Al Comune di

Oggetto: Regolamento di Polizia Rurale – articolo 10.

Denuncia per il pascolo su terreni siti in Comune di _____.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ e residente a _____ in qualità di
proprietario e / o di _____ del gregge costituito dai seguenti animali:

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

denuncia che dal _____ al _____ attraverserà il territorio comunale per il
pascolo dei sopraelencati animali nei terreni come da allegata autorizzazione.

_____.

li _____

Firma: _____

Oggetto: Regolamento di Polizia Rurale – articolo 48.
Richiesta di autorizzazione per estirpazione siepe.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in qualità di proprietario – conduttore – persona autorizzata dal proprietario o conduttore dei terreni siti in Comune di _____ e contraddistinti al:

Foglio _____ mappale _____ -

Foglio _____ mappale _____ -

Foglio _____ mappale _____ -

chiede l'autorizzazione all'estirpazione della siepe campestre / zona boscata sita sui terreni sopra indicati.

A tal fine dichiara che :

- ◆ la siepe medesima è composta dalle seguenti essenze: _____;
- ◆ la siepe ha una estensione in lunghezza di metri _____ ed una larghezza media di metri _____ per un totale di metri quadrati _____;
- ◆ l'area suddetta non ricade negli ambiti previsti dalla Legge 08/04/1982 n. 22, Legge Regionale 12/11/1997 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni (classificazione di bosco).

_____ ,

li _____

Firma: _____